

STUDIO LEGALE

Avv. ANDREA MARESCA e VANIA CIRESE

Avv. WALTER MICELI

Avv. FABIO GANCI

Avv. TIZIANA SPONGA

00144 ROMA - VIALE PASTEUR 5 presso Avv. ANDREA MARESCA

Tel 06.59.25.376 - fax 06.5919764

andreamaresca@ordineavvocatiroma.org

ORIGINALE

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE LAVORO

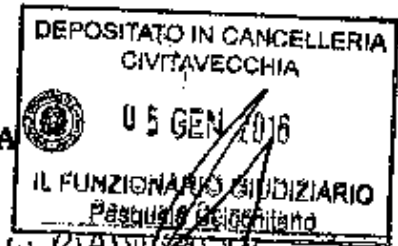
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. IN RITARDI

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.



Per la Sig.ra

PANFILI FRANCESCA, nata a Soriano nel Cimino (VT) il 29.07.1977, residente in Tarquinia (VT) alla Via XX settembre 3, cf PNFFNC77L69I855A

rappresentata e difesa, per procure in calce all'originario ricorso, dagli Avv.ti Andrea Maresca, cf MRSNDR73D07H501S, fax 06.5919764, pec andreamaresca@ordineavvocatiroma.org, Vania Cirese C.F. CRS VMR 55B43 G482R, PEC info@studiocirese.com, tel. 06.32.35.710 fax 06.32.30.934, Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, fax 0519910062, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Pasteur 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Maresca.

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, funzionale all'ATP dove il ricorrente ha chiesto con la diffida del maggio/giugno 2015 di essere inserito in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, Regione in riferimento Provincia di chiesto inserimento del ricorrente in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹

* * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.

* * *

Premesso che l'istante depositava in data 23.02.2012 presso il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il qui di seguito ricorso, contenente anche domanda cautelare ex art. 700 CPC, avente RG 25575-15:

"TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Per la Sig.ra

PANFILI FRANCESCA, nata a Soriano nel Cimino (VT) il 29.07.1977, residente in Tarquinia (VT) alla Via XX settembre 3, cf PNFFNC77L69I855A

rappresentata e difesa, per procure in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Andrea Maresca, cf MRSNDR73D07H501S, fax 06.5919764, pec andreamaresca@ordineavvocatiroma.org, Vania Cirese C.F. CRS VMR 55B43 G482R, PEC info@studiocirese.com, tel. 06.32.35.710 fax 06.32.30.934, Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, fax 0519910062, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Pasteur 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Maresca.

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, funzionale all'ATP dove il ricorrente ha chiesto con la diffida del maggio/giugno 2015 di essere inserito in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, Regione in riferimento Provincia di chiesto inserimento del ricorrente in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **vigenti negli anni scolastici 2014/2017²**

² L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

* * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.

* * *

IN FATTO

A. La condizione soggettiva di parte ricorrente

La ricorrente è **insegnante precaria, abilitata** alla professione docente in virtù del diploma di ISTITUTO di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale.

La ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie **utilizzabili** soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente **aspira ad essere inclusa**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA** ~~Provincia in cui ha chiesto l'inserimento e inviato la~~ diffida valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

La sottostante tabella sintetizza la **condizione soggettiva della ricorrente** così come risultante dalla documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto.
---------------------------	---	---	---

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

	NELL'A.S.		
--	-----------	--	--

PANFILI FRANCESCA

1995-96

AAAA-EEEE

AAAA 28

EEEE 20

Ultima sede di servizio

Scuola comunale Roma Capitale

Contratto fino al 18.06.15

Attualmente disoccupata

B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Occorre sottolineare che il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all'**art. 9, commi 2 e 3**, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, [...] *la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata **esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...]:*

a) **registrazione del personale interessato**; tale operazione, che prevede anche una fase di **riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica**, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, **"Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione"**, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) **inserimento della domanda via web.**

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - e impedisce attualmente - alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, l'odierna ricorrente **ha immediatamente inoltrato all'ATP di ROMA una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzata alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.**

La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

PRELIMINARMENTE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone iscritte nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una **graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili**, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di*

attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, **con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario**, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi**, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";
- **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, **caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili**; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali **sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario** sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."
- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella **del giudice ordinario**, le controversie aventi ad oggetto **il coretto inserimento nelle**

graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)³.

*

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato** (che ha portato alla **sentenza n. 1973/2015** con la quale è stato **annullato il D.M. 235/2014**, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.**

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6**, stabilisce **"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"**.

*** **

B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

³ Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce; solo per citarne alcune: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.

1. Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "**Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".**

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, **sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero

inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...* c) **la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...).** Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione,** e con riserva del conseguimento del

titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di **“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”**, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

La ricorrente, come vedremo, tuttavia, **ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.**

- 3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.**

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale⁴.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale

⁴ Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali". L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare*", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna*".

*

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è **riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**;
- **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante all'insegnamento**.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

4. Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

*

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- ❖ nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- ❖ nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

5. Sulla richiesta avanzata dalla ricorrente di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato **ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.**

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".*

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il*

riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, la ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera**

del rilevante giuridico, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, **ancorché rimasti inerti** in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, **in caso di annullamento di atti generali e indivisibili**, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

* * *

1. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE DA PARTE DEL MIUR CON CIRCOLARE 2198 DEL 30 GIUGNO 2015

Con la predetta Circolare il MIUR ha definitivamente chiarito che possono essere inseriti nelle Gae a pieno titolo tutti i diplomati magistrale ante 2001/2 destinatari di un giudizio favorevole e, con riserva, i diplomati magistrale che hanno un contenzioso pendente.

Ciò appunto sul presupposto che il Diploma Magistrale è stato riconosciuto come titolo abilitante per l'inserimento nelle Gae solamente nel 2014 con la citata Sentenza del Consiglio di Stato (n°1973/2015) che ha annullato il DM

235/14, in virtù del presupposto che il riconoscimento del titolo abilitante spieghi effetti ai fini dell'inserimento nelle Gae di tutti quei docenti in possesso, come detto, del titolo abilitante relativo al Diploma Magistrale ante 2001/2.

A tal fine la deducente difesa produce Ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare del 07. luglio 2015 a mezzo della quale il Tribunale de L'Aquila ha disposto ordine in capo al MIUR l'inserimento nelle graduatorie delle Gae valide per gli anni scolastici 2014-17 in favore di quei docenti, come l'odierna ricorrente, in possesso del titolo abilitante di Diploma Magistrale ante 2001/2002.

Ravvisando, il periculum, nella preclusione per ciascun ricorrente della possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in virtù dell'annullamento operato dal Consiglio di Stato e della citata circolare, la quale dava espressa indicazione ai singoli ATP di operare l'inserimento con la massima celerità onde potersi definire tutte le procedure di aggiornamento degli inserimenti nelle Gae in tempo utile per l'apertura del prossimo anno scolastico 2015-2016.

Quanto al fumus, ravvisandolo nel pieno e legittimo diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale ante 2001-2002, che - in forza della citata sentenza del Consiglio di Stato, attribuisce titolo, poiché abilitante prima della modifica legislativa, all'inserimento nelle Gae.

Così invero il tenore letterale dell'invito ad operare con celerità:

"Si raccomanda agli Uffici la massima tempestività nella gestione delle suddette casistiche in quanto l'attività è propedeutica alla attuazione del piano assunzionale La Buona Scuola"

*** **

C. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la **lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006** – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un **piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009**, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un **nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti** che si effettuerà **nel mese di giugno-agosto 2015**. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare **esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso**, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti sia **risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di **ROMA**, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

D. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualmente priva di occupazione o con contratti prossimi alla scadenza) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tale domanda in forma cartacea⁵.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie.

*

La ragione d'urgenza, più precisamente, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad assorbire il precariato scolastico storico e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur. Con tale pronuncia, infatti, la Corte di Lussemburgo ha rilevato come il permanente impiego di docenti precari per la copertura di vacanza d'organico violi manifestamente la clausola 5 dell'accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.

⁵Si rammenta che il D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", stabilisce che [...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

Proprio per superare la “*supplentite*”, così definita in apposita conferenza stampa dallo stesso Presidente del Consiglio, La **Legge n. 190 del 23 dicembre 2014** (Legge di stabilità per il 2015), ai commi 4 e 5 dell’art. 1, ha istituito il “**Fondo La buona scuola**” per l’avvio di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari.

Per l’attuazione di tale piano di immissione in ruolo **saranno utilizzate le graduatorie ad esaurimento** in funzione del **doppio canale di reclutamento** (50% concorso a cattedre e 50% graduatorie dei docenti abilitati) previsto dagli artt. 399 e 400 del D. Lgs. n. 297 del 1994.

La legge in corso di approvazione recante norme per la “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*”, in particolare, prevede che, per l’anno scolastico 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:**

- **i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- **e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.**

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l’art. 10, comma 4, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l’ordine indicato:

- 1) assunzione dei **vincitori del concorso del 2012**, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- 2) assunzione degli **iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell’ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti**, nel limite del restante 50 per cento;
- 3) assunzione dei **restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell’organico dell’autonomia, al termine delle due fasi precedenti, **a livello nazionale;**

4) assunzione dei **restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, **a livello nazionale**.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

Il comma 8 dispone che, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, saranno indicate tutte le informazioni inerenti le modalità di partecipazione al piano straordinario. Specifica, inoltre, che **tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente attraverso un apposito sistema informativo, gestito dal MIUR, e quindi soltanto nei confronti dei candidati presenti nella piattaforma di istanze online**.

*

Ognuno vede come **tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo** - ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriale, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia - **sono strettamente interconnesse e implicano molteplici scelte tra diverse opzioni, soprattutto per quanto riguarda l'allocazione geografica degli aspiranti alla nomina**.

È del tutto evidente, dunque, che **una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo** previsto dal MIUR, invero, **non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni**.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, **determinerebbe l'invalidazione, a catena, di tutte le operazioni di immissione in ruolo**, e ciò per l'ovvia considerazione per cui **ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati**.

In poche parole, dunque, **la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alle ricorrenti di partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate** (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato** secondo cui **"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"** (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

★

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i **tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio**, consistente nella **possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare al piano straordinario di stabilizzazione.**

A ben vedere, è stato il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014**, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che **quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.**

A ciò si aggiungano i precedenti positivi per situazioni identiche relativi alle emissioni di ordinanze cautelari di accoglimento dell'istanza cautelare di inserimento in Gae dei docenti titolari di Diploma di Istituto Magistrale ante 2001/2 da parte di diversi Fori Territoriali, quali il Tribunale di Frosinone, Pordenone, L'Aquila ed Avezzano, che si producono a Codesto On.le Giudice, emesse nel giugno e luglio del corrente anno, stante l'urgenza dell'imminente inizio dell'anno scolastico 2015 - 2016 e la stretta necessità che le operazioni di inserimento si esauriscano entro e non oltre l'agosto del corrente anno.

*** **

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, **chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di ROMA per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), e, in particolare, nella parte in cui:

- **all'art. 9**, rubricato **"Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...]
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito

internet del Ministero;

- **all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].**

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

*

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017, **riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda**, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, **in forma cartacea**;
- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.**

*

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della

domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie** a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - **ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR** in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

**ISTANZA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso, **laddove Codesto Tribunale dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio** nei confronti dei docenti attualmente inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno) valide per gli anni scolastici 2014/2017

PREMESSO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo**, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio

mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, dispone sistematicamente, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

DISPORRE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei confronti dei docenti attualmente inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno) valide per gli anni scolastici 2014/2017

AUTORIZZANDO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO,

nei confronti dei controinteressati, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- **l'autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede ed il **numero di registro del ricorso;**
- **il nome dei ricorrenti** e l'indicazione dell'**amministrazione intimata;**
- **un sunto dei motivi del ricorso;**
- **l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come i concorrenti per le classi concorsuali d'appartenenza inseriti nella graduatoria impugnata;
- **il testo integrale del ricorso nonché l'elenco nominativo dei controinteressati,** così come risultante dalle graduatorie vigenti per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno).

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed il procedimento è esente in quanto parte ricorrente ha un reddito familiare lordo inferiore ad €43.107,32, come da certificazione che si allega.

Roma, 24 luglio 2015

Avv.ti Andrea Maresca e Vania Cirese

Avv. Walter Miceli

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Fabio Ganci"

- che il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, fissava udienza ex art. 700 cpc al 21.8.15, all'esito della quale, previo rigetto, all'udienza di merito del 16.11.15 l'On.le Giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Civitavecchia, essendo l'ultima sede di lavoro statale della odierna istante, come rilevato ed eccepito dal MIUR, la Scuola Primaria "Civitavecchia IC Laurenti" (non rilevando erroneamente, come riconosciuto, come statale, l'ultima sede indicata in ricorso afferente a scuola comunale – Municipio Roma VIII).

- che pertanto con il presente atto l'odierna ricorrente intende riassumere il presente contenzioso innanzi a Codesto On.le Tribunale di Civitavecchia e per l'effetto si riporta interamente al contenuto del ricorso e ad ogni deduzione, argomentazione, richiesta, conclusione, con particolare riguardo alla domanda ex art. 700 cpc di inserimento nelle GAE, anche per effetto di numerose pronunzie favorevoli di cui ai Tribunali di Latina, Tivoli, Sulmona, Rieti, Barcellona Pozzo di Gotto, Padova, Vicenza nonché di ultimissima Sentenza TAR Lazio – Roma Sezione Terza Bis del 21.12.2015 che ribadisce l'efficacia erga omnes delle pronunzie di nullità del DM 235/14 nella parte in cui non consente l'inserimento in Gae per i diplomati magistrale con titolo conseguito entro il 2001 – 2002, essendo al momento della chiusura delle graduatorie permanenti già in possesso di titolo abilitante.

Tanto premesso, l'odierna ricorrente, nel riportarsi a quanto dianzi rilevato, così conclude:

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- A. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di ROMA;
- B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, relative al personale docente, **nella parte d'interesse**, ossia nella parte in cui non prevedono

l'inserimento a pieno titolo della ricorrente.

IN VIA CAUTELARE

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni,

- di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Palermo, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;
- di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

*

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

IN SUBORDINE, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificare**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52

per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI

IN CARTACEO

1. Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
2. Autocertificazione punteggio da G.I. + graduatoria G.I. aa.ss. 2014/2017;
3. Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria e relative ricevute;
4. Domanda di inserimento in GAE 2014 e relative ricevute;
5. Ultimo contratto o autocertificazione sede statale di lavoro
6. Autocertificazione della condizione lavorativa del ricorrente
7. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
8. Circolare MIUR del 30 giugno 2015 di riconoscimento inserimento Gae diplomati Magistrale ante 2001/2
9. Ordinanze ex art. 700 cpc Tribunale di L'aquila di immissione nelle Gae ricorrenti diploma magistrale ante 2001 del 17.06.2015
10. Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale di Pordenone di immissione nelle Gae ricorrenti diploma magistrale ante 2001 dell'11.06.2015
11. Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale di Frosinone di immissione nelle Gae ricorrenti diploma magistrale ante 2001 dell'11.06.2015

12. Parere pro-veritate Dr. Michele De Luca, già Presidente Sezione lavoro
Corte Suprema di Cassazione
13. D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;

IN FORMATO DISCO COMPATTO

12. Graduatorie ad esaurimento definitive 2014/2017, III Fascia, dei 101 Ambiti Territoriali di Italia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di ROMA per le classi concorsuali **AAAA e EEEE**;
- La legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali d'Italia**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso

Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;**
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - **la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.

3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

MEDIANTE PUBBLICAZIONE NEL SITO MIUR – AREA TEMATICA

NOTIFICHE

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) **autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- b) **nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Milano";**

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, non scontando il pagamento del CU come da autocertificazione che si deposita..

Si produce la documentazione come richiamata di cui all'indice in premessa, con riguardo anche ai richiamati documenti:

- autocertificazione reddituale
- contratto di lavoro IC Laurenti Civitavecchia
- sentenza ed ordinanze Tribunali di Latina, Tivoli, Sulmona, Rieti, Barcellona Pozzo di Gotto, Padova, Vicenza nonché Sentenza TAR Lazio - Roma Sezione Terza Bis del 21.12.2015 che ribadisce l'efficacia erga omnes delle pronunzia di nullità del DM 235/14 nella parte in cui non consente ai diplomati magistrale ante 2001-2002 l'inserimento attuale in Gae

Con osservanza

Roma, 4.1.16

avv. Andrea Maresca



avv Vania Cirese, avv Tiziana Sponga, avv. Walter Miceli, avv. Fabio Ganci



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO

R.G. 7/2016

[Handwritten signature]

Il Giudice designato, Dott.ssa I. Abrusci,

LETTO il ricorso che precede,

VISTO l'art. 700 c.p.c.,

ritenuto che non sussistano i presupposti per l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*;

CONVOCA

le parti davanti a se per il giorno 25.02.2016 alle ore 9,20 stanza n. 59.

Si notifichi a cura del ricorrente entro il giorno 25.1.2016.

Visto l'art. 151 c.p.c., considerate le ragioni di urgenza nonché il numero dei soggetti destinatari della notifica, autorizza la parte ricorrente alla chiamata in causa dei docenti controinteressati indicati nel ricorso mediante inserimento del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Civitavecchia, lì 11.1.2016

IL CANCELLIERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CIVITAVECCHIA



19 GEN/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pasquale Scicchitano

IL GIUDICE

[Handwritten signature]